

## RISOLUZIONE N. 10/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 6 febbraio 2024*

***OGGETTO: Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività di cui all'articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ridenominazione del codice tributo "1727"***

L'articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023 è stato istituito il codice tributo "1727" per il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva.

Tanto premesso, al fine di consentire il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva in parola, si istituiscono i codici tributo di seguito riportati:

- **"1728" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";**
- **"1729" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".**

Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:

- “**1727**” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – **Saldo** - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” con l’indicazione, quale “*anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “1727” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “*importi a credito compensati*”.

Per i codici tributo “1728” e “1727”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*